

RIFLESSIONI/SPUNTI SULLA METODOLOGIA  
E SUI QUESITI IN AMBITO DI CTU

Claudio Bencivenga

[claudio.bencivenga@unipr.it](mailto:claudio.bencivenga@unipr.it)


Il pensatore  
( Rodin, 1886 )



*Hercule al bivio*, dipinto di [Annibale Carracci](#) (1596), raffigurante l'indecisione dell'eroe fra le alternative/strade della [virtù](#) e del piacere . [ strada difficile e strada facile]

**Roma, dicembre 2018**

# IMPOSTAZIONE CTU MUTATA NEL TEMPO



## Premessa

Nel corso degli anni, nella metodologia delle CTU, il focus di cosa osservare, i criteri seguiti dai consulenti e dai magistrati al fine di stabilire le modalità di affidamento/collocazione/frequenziazione del minore, hanno registrato una sostanziale evoluzione che è andata di pari passo con i cambiamenti culturali, legislativi, sociali (modelli/costumi familiari) nonché con le nuove acquisizioni e più affinate conoscenze e consapevolezze scientifiche.

## ...IMPOSTAZIONE CTU MUTATA NEL TEMPO

Si è andato affermando un modo diverso di intendere l'infanzia e l'adolescenza.

Bambini e ragazzi sono considerati "attori sociali" competenti, "soggetti attivi" protagonisti nella costruzione della propria vita.

Questa visione è penetrata anche nella cultura giuridica laddove il minore è posto al centro degli interessi e al quale si riconoscono responsabilità decisionali; non più soggetto ad un potere-dovere del genitore, ma titolare di veri e propri diritti.

## CONSEGUENZE DOPO CAMBIAMENTI CULTURALI

Giova ricordare come fino agli anni 70 la CTU aveva un'impostazione decisamente **medico-legale**. Il giudice si rivolgeva a un consulente affinché individuasse nel genitore la presenza di una **malattia mentale**, come anche di una "immoralità" riconducibile a comportamenti socialmente riprovevoli

- (per es. sul piano dei costumi sessuali o dei valori religiosi)

Impensabili erano i concetti di "ascolto del minore" e di "responsabilità genitoriale" giacché il concetto vigente era quello di "patria potestà" di matrice romanistica

- (pater familias).

Conseguenze sui quesiti

## Conseguenze dopo cambiamenti culturali

I cambiamenti avvenuti a livello legislativo e culturale hanno sempre più contribuito ad abbandonare l'idea di colpa e di punizione. Già a partire dalla seconda metà degli anni 70, ovvero dopo l'entrata in vigore della Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, i criteri principali in base ai quali il consulente indicava il genitore affidatario non erano più né la salute mentale (soltanto in caso di evidenti e gravi disturbi della personalità si fa riferimento ad essa), né l'integrità morale. Con l'affermarsi del principio di tutela dell'interesse del minore le CTU dall'inizio degli anni '80 sembravano orientate dai concetti di "genitore psicologico" e di "continuità di relazione"

# Il cambiamento di prospettiva

Sempre più negli anni a seguire , comincia poi a svilupparsi in ambito psicologico il principio secondo cui il minore ha bisogno di entrambi i genitori e che bisogna salvaguardare il rapporto con entrambi per cercare di garantirgli uno sviluppo psicofisico affettivo educativo adeguato.

Cambiamento di impostazione dei quesiti

## ... e cambiamento dei criteri di valutazione e delle metodiche

Nelle consulenze iniziano quindi ad essere più frequenti l'utilizzo di strumenti e tecniche volte ad indagare le caratteristiche delle dinamiche relazionali della famiglia con particolare attenzione alle relazioni genitori/figli. Emerge una maggiore sensibilità del consulente verso l'intero sistema famiglia

( *Criterio dell'accesso e della  
salvaguardia dei rapporti con entrambi i genitori* )

Ecco allora come con il tempo la modalità attraverso cui viene condotta la CTU si è modificata, assumendo caratteristiche sempre più cliniche (per cui può essere definita consulenza orientata in senso "trasformativo"). Il CTU difatti si muove su un doppio registro:

da un lato si situa all'interno di un contesto di tipo giudiziario/ valutativo, dove dovrà rispondere a determinati quesiti

parallelamente si dovrà interrogare su "**come**" rispondere ai quesiti ovvero seguendo un percorso e una processualità clinica mantenendo presente, sullo sfondo, che il fine ultimo è la tutela del minore, e che a seconda di **come**\* imposterà la metodologia della consulenza questa potrà avere una diversa ricaduta:

\*chi convocare quando

nel verso di un' attenuazione del conflitto e di una maggiore consapevolezza del senso della vicenda familiare od anche, addirittura, un inasprimento della conflittualità.

# METACONTESTO




Sappiamo dagli studi di Psicologia Sociale come un contesto che veda in un qualche modo due gruppi non necessariamente in antagonismo ma semplicemente accomunati dal fatto di essere in qualche modo in relazione tra loro, già di per sé crea le condizioni per una dinamica competitiva con relativi fenomeni di ingroup e outgroup, e dove le differenze intragruppo vengono livellate (in termini di percezioni, opinioni) e quelle intergruppo accentuate

## METACONTESTO (2)

Immaginiamo come questi fenomeni possano essere amplificati se la natura di tale contesto assuma intrinsecamente fattori di competitività dove c'è una sorta di arbitro che deve esprimere un "verdetto" e con una posta in gioco.


Sappiamo anche dagli stessi studi che se ai due gruppi viene posto un obiettivo sovraordinato - il cui raggiungimento è possibile solo con l'unione delle forze e delle risorse in campo - le dinamiche oppostive lasciano il campo alla collaborazione e cooperazione costruttiva.



**Occorre pertanto lavorare molto sull'impostazione della CTU pur non abdicando alla funzione valutativa; la consulenza difatti non può esaurirsi soltanto su quest'ultimo aspetto in quanto ciò andrebbe a incrementare il conflitto (*"io sono meglio di lui"*), con una reiterazione dei procedimenti giudiziari attivati dalle parti.**

**Avremmo sicuramente una fotografia, riusciremmo a rispondere ai quesiti del Giudice, ma avremmo, anche noi, perso di vista lo scopo sovraordinato ovvero il minore e la tutela del minore ...**

# RETE . ATTORI DELL' ALLEANZA E CO-CREAZIONE DI UN PROGETTO



Tutti si prefiggono  
la tutela del minore

## L' OCCASIONE DELLA CTU

In determinate circostanze un provvedimento del Tribunale, attraverso un "decreto prescrittivo," pensiamo alla CTU, diventa il garante di un intervento a tutela del minore e della famiglia assumendo una funzione di "Super io protettivo", favorendo e sostenendo un incontro con uno spazio (la CTU) che altrimenti nemmeno avverrebbe.

Occorre, inoltre, considerare che una CTU spesso rappresenta per quella famiglia (genitori e figli\*) la prima opportunità dove in qualche modo è "costretta" a fermarsi e a confrontarsi con le categorie "psi"

\*pensiamo a ragazzini adolescenti



Chiaramente compito dei professionisti a seguito di questo input (a valenza forte) del Tribunale è utilizzare tutta la loro competenza per trasformare una motivazione inizialmente “etero indotta” in una motivazione, possiamo dire, il più possibile intrinseca.

E ciò lo si può fare se cambia il modo di porsi nei confronti dei familiari non più con posizioni aprioristiche giudicanti e paternalistiche

# METODI E SPUNTI

CTU come un "tempo sospeso", ossia come un tempo e uno spazio per pensare - uscire dal clima dell'urgenza, della mera risposta (che non vuol dire non rispondere, ma *come* arrivare a rispondere).

Per fare ciò  
bisogna  
creare un  
clima più  
possibile  
collaborativo

uscendo dal  
clima di  
giudizio che  
attiva  
meccanismi  
difensivi

## METODI E SPUNTI (2)

Favorire la "cultura dell'indagine"

ovvero uscire da un atteggiamento paternalistico (up/down) e

considerare i genitori come dei **co/costruttori** dell'intervento (in linea con i principi del "diritto mite")

## METODI E SPUNTI (3)

Curare le convocazioni “*chi convocare quando*” →  
*azioni parlanti*



Giano bifronte

Ianua : porta passaggio  
(passato e futuro)

Frequente è che i Giudici chiedano, in coda ai “consueti” **quesiti** peritali, un’indicazione al trattamento 'post CTU', una qualche forma di supporto e di presa in carico familiare.  
( Il che va bene e spesso ciò è funzionale a far rimanere agganciati i genitori ad una qualche forma di intervento).

Ma si può condurre una consulenza in maniera astoricizzata senza analizzare il pregresso della trama familiare?  
(sappiamo tra l’altro che i singoli coniugi sono portatori a loro volta delle esperienze che ognuno ha fatto con la propria famiglia di origine che si vanno a interrelare e intrecciare con l’esperienza relazionale attuale)

**BIOGRAFIE**

## METODI E SPUNTI (5)

- Uso delle biografie per :

*"Per risolvere il qui e ora bisogna andare nel lì e prima"*

(Bowen, 1980)

- 1) creare nessi tra storia presente e propri schemi, copioni del passato → obiettivo è il decentramento e riportare ad una attribuzione interna
- 2) far ricontattare il proprio bambino con il bambino reale ( ossia il figlio) → obiettivo è la focalizzazione sul bambino [altro metodo uso dei racconti/favole ]

## METODI E SPUNTI (6)

Anamnesi storia matrimoniale/della coppia  
incentrata anche sul momento in cui si è conosciuta

Domande che creano una dissonanza cognitiva:

- Es:
- *Cosa nella relazione con il suo partner Lei avrebbe potuto fare di diverso?*
  - *Cosa può fare Lei per cambiare la situazione attuale?*
  - *Che qualità genitoriali riconosce al suo ex partner?*

# “Per risolvere il qui e ora bisogna andare nel lì e prima” (Bowen)

È sufficiente a volte l'utilizzo di brevi stesure biografiche, volte a creare dei ponti, dei nessi con il passato con la conseguenza che il carico emotivo si sgonfia [ Il presente crea un effetto eco con il passato e si amplifica].

Questo per dire che il tipo di metodologia scelta influenza il risultato ; ecco perché si è perplessi qualora nel quesito si indichi , tra l'altro di default , “in astratto” una metodologia specifica da adottare.

*"Per risolvere il qui e ora bisogna andare nel lì e prima"*



### Evento separativo

riapertura di vecchie ferite ("nodi"), che si esplicano e riattualizzano proprio nelle situazioni affettive e interazionali.



### Evento separativo diventa

l' "occasione" della riproposizione di conflitti intorno a tematiche del passato ancora non risolte, conflitti che fino all'evento separativo avevano trovato una sorta di equilibrio che era rimasto silente.

effetto eco

es. tratto da CTU :

---

*... con mia madre ho sempre avuto un bel rapporto , come due amiche, due sorelle ...*

Tratto da biografia

---

Quando  
parla del  
figlio, con  
una modalità  
analogica  
affermerà:

*tra me e mio figlio c'è un rapporto bellissimo, stiamo camminando insieme e parliamo come due adulti .*

---

# Riuscire a cambiare le prospettive



*“il diritto mite tende a sostituire al sì e al no imposti dall'autorità una procedura di accompagnamento che lascia però la parola ultima all'autodeterminazione delle persone coinvolte. Diciamo, il primo obiettivo è l'accordo, il consenso, la soluzione meno traumatica. E quindi l'intervento del giudice avviene in seconda battuta, o in terza non in prima ...*

## **DIRITTO MITE. PRINCIPI**

Naturalmente – aggiunge Zagrebelsky - anche questo spostamento di attenzione non risolve il problema di evitare l'autoritarismo nel senso che alla fine il giudice della bilancia e della spada non è escluso.



# DIRITTO MITE. PRINCIPI

*... "Ecco il diritto mite parte dalla scommessa che le pene non devono consistere in un percorso rieducativo imposto ma nel creare delle condizioni, nel promuovere delle condizioni di salute.*

*La domanda da porsi è questa: Il diritto deve usare mezzi radicali come l'asportazione oppure promuovere le energie interiori, fornire le condizioni per?*

*Occorre un diritto che promuova l'autopromozione dell'individuo, quindi che non sia né paternalistico, perché non vuole imporre un modello, né freddo e meccanico, ma un diritto che crei spazio per la crescita"*

Perplessità sulla  
videoregistrazione,  
"sempre", dell'ascolto del  
minore in ambito di CTU  
nei casi di separazione





Nei quesiti in materia di consulenza tecnica psicologica ultimamente adottati dalla 1° Sezione del T.O di Roma si chiede al CTU la videoregistrazione «sempre» e comunque dell'ascolto del minore

Non più lasciato a valutazione caso per caso

Non in linea con la tutela del minore <sup>(1)</sup>

(1) Linee guida comitato ministri Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore.

Laddove nel preambolo si dice che: "un sistema giudiziario a misura di minore garantisce un'impostazione personalizzata ... incoraggiando il ricorso ad un approccio versatile"

"I mezzi a tal fine utilizzati dovrebbero prendere in considerazione le circostanze del caso".



**Carta dei Diritti dei figli nella separazione dei genitori**

Garante dell'Infanzia e della adolescenza

Sottolinea per i minori il rischio della strumentalizzazione, di diventare messaggeri di comunicazioni o di richieste esplicite o implicite rivolte all'altro genitore o di essere caricati di responsabilità o colpe.

In ambito  
civile



Ascolto

Non è uno strumento equiparabile agli  
ordinari mezzi istruttori,  
distinguendosi dall'interrogatorio

Non rappresenta un'assunzione della  
testimonianza

Estranea all'istituto della prova

GLI OBIETTIVI SONO DIVERSI



L'ascolto del minore nell'ambito delle CTU di separazione rappresenta per lo stesso un'opportunità per esprimere le sue opinioni, i suoi progetti, condividere, "sentire" il suo disagio/emozioni, le sue aspirazioni, come anche (per lui) esplorare, "contattare" i propri bisogni (ascolto partecipato), far emergere le sue esigenze più autentiche.



Si tratta di porre attenzione non soltanto ad aspetti oggettivi, ma anche verso gli aspetti soggettivi (stati d'animo, legami, attaccamenti).  
Comprendere le modalità secondo le quali lui attribuisce i significati a cose ed eventi che concernono la propria vita.

PROMUOVERE PROCESSO DI SOGGETTIVAZIONE

# Come procedere all'ascolto?

modalità e  
strumenti  
consoni alla  
sensibilità del  
minore



evitare che questo  
momento diventi  
occasione di pericolose  
strumentalizzazioni e  
suggerzioni ad opera dei  
genitori e dei terzi.



rispetto del  
principio della  
minima  
offensività

Tra l'altro sappiamo come la collocazione prevalente del  
minore corrisponda/ ci sia  
assegnazione casa , entità assegno mantenimento

## A differenza dell'ascolto diretto (336 bis cc)

è inserito in una più vasta gamma di azioni e operazioni e ciò anche per evitare particolari "enfasi giuridico processuali" su quanto il minore possa dire.

Ascolto del minore

Colloqui individuali

Colloqui congiunti

in una CTU l'ascolto del minore è inserito in un processo di valutazione più ampio e complesso volto a considerare anche la capacità genitoriale

Colloqui famiglie di origine/nuovi partner

Visite domiciliari

Colloqui scuola

## Sul momento dell'ascolto

aspettative improprie

inconsapevoli attese manipolatorie

che finiscono per produrre nel minore stesso un incremento del proprio disagio o un indebito e irrealistico rafforzamento del proprio senso di potere e di responsabilità.

**Soprattutto** se questo momento viene sottolineato in una CTU, più di ogni altra operazione, attraverso un elemento esterno concreto a forte valenza suggestiva

**Invito all'accortezza** (1) linee guida comitato ministri Consiglio Europa su una giustizia a misura di minore:

*"L'Europa è stata testimone di tragici errori di giustizia quando i punti di vista dei minori sono stati tenuti in eccessiva considerazione a danno dei diritti di altre parti o dell'interesse stesso dei minori. In questi casi il meglio è diventato nemico del bene".*

*"Pur essendo vero che sussiste il rischio che i minori siano manipolati quando sono ascoltati ... si dovrebbe compiere **ogni sforzo** per evitare che tale rischio pregiudichi questo diritto fondamentale".*

## Rischi derivanti dalla prescrizione della videoregistrazione



“drammatizzare” particolarmente il momento dell’ascolto facendolo diventare **“il momento topico”** di un’intera consulenza, prestando il fianco a ciò che si diceva poc’anzi rispetto a fantasie di iper/responsabilizzazione se non anche di indebite pressioni.

una registrazione “filma” e “ferma” questo momento isolandolo da una processualità e eleggendolo a un momento elettivo di un’intera consulenza.





## Rischi derivanti dalla prescrizione della videoregistrazione

---


la visione del colloquio visto in differita attraverso lo strumento della videoregistrazione può far perdere allo stesso la sua pregnanza clinica, per lo meno per chi non abbia una specifica consuetudine e formazione, laddove può diventare più importante la **“litteralità” delle parole** piuttosto che il saper coglierne il senso più autentico della sua comunicazione “andando oltre le parole”, con il pericolo di a/contestualizzare quanto detto dal minore.

---

Insomma il contenuto che porta il minore , così come le sue indicazioni non va considerato in maniera isolata “chirurgica” ma dovrebbe passare attraverso un filtro interpretativo costituito dalla conoscenza della personalità del minore , dei suoi genitori, delle dinamiche intrafamiliari e ciò soprattutto quando si è ricorsi ad una CTU ovvero quando si è optato, proprio per la complessità del caso, all’ ascolto indiretto.

---







Se vedi un uccello,  
smetti di bere. É un



CIVETTA

Simbolismo animale

STELI  
NERU



## Ascolto indiretto

In taluni casi difatti può essere prescelta la modalità dell'ascolto indiretto

- quando ad es vi sia la concreta possibilità che alcune opinioni del minore possano riflettere non tanto i suoi effettivi bisogni e desideri quanto quelli di uno o di entrambi i genitori

Il problema è quando sorgono dei dubbi sulla "genuina indipendenza" delle idee del minore o viceversa sulla dipendenza delle stesse. Il problema cioè è come valutare questi aspetti . Sono casi complessi dove il solo ascolto diretto non è sufficiente e occorre un'inquadratura più ampia

- È in questi casi che si darà luogo ad una Consulenza Tecnica dal momento che per valutare quanto un'idea, un'inclinazione del minore sia genuina occorre approfondire le dinamiche e la qualità delle relazioni endofamiliari , nonché valutare l'idoneità genitoriale anche per comprendere quanto il "contenuto" portato sia frutto di una elaborazione del minore o in un qualche modo sia contaminato da dinamiche collusive, simbiotiche, protettive ecc . Ecco allora quindi, come già detto, che l'ascolto all'interno della CTU è solo UN elemento della stessa e **non** L'elemento.






lo spazio della CTU proprio perché avviene in un ambiente meno spersonalizzato, più a misura del minore e non all'interno dei locali di un Tribunale, ben si presta nel favorire uno spazio elaborativo, di pensiero, "non persecutorio".

Non si può non considerare che in taluni casi l'utilizzo della telecamera e di strumenti audio possa interrompere quel clima collaborativo e di fiducia che si vuole instaurare, con un innalzamento delle difese impedendo al minore di sentirsi, ascoltarsi come anche di raggiungere quel contatto autentico con i propri bisogni e desideri.




Tra l'altro, l'IMMISSIONE DI UN ELEMENTO CONCRETO FAVORISCE LO STARE SU ELEMENTI CONCRETI E SU UN LIVELLO DI SUPERFICE



Rischio di una "deriva": ovvero di distorcere il diritto del minore nell' essere soggetto attivo di ogni procedimento che lo riguardi (e quindi di essere informato , ascoltato)

dove la sottolineatura di registrarlo - "sempre e comunque" - finisce per diventare un cuneo strategico e catalizzante di tutte le aspettative degli adulti



## Rischi derivanti dalla prescrizione della videoregistrazione

L'utilizzo e il **moltiplicarsi** di videoregistrazioni che, prese a sé, senza un filtro, possono essere utilizzate impropriamente dagli stessi genitori con i figli. <sup>(1)</sup> *la vita privata e i dati sui minori coinvolti in proced. giudiziari dovrebbero essere protetti ivi compresi immagini, registrazioni audio e video*


Protocollo Palermo  
"è auspicabile" ... fornirle  
nella bozza esclusiv. ai CTP

- magari perché delusi dal contenuto del loro ascolto preso come si diceva alla lettera.

Rendere prescrittiva la videoregistrazione sempre e comunque, significa escludere il minore dalla scelta stessa di decidere della propria immagine:

- mettiamo ad esempio il caso che lo stesso non gradisca di essere videoregistrato <sup>(1)</sup>.
- magari semplicemente perché il tema del controllo, della triangolazione, delle registrazioni, delle azioni investigative è già divenuto centrale nella dinamica conflittuale della sua famiglia;
- o dove ci si trovi di fronte ad un adolescente il cui funzionamento psichico è caratterizzato da aspetti di sospettosità e persecutorietà magari incrementatesi proprio per l'importante dissidio genitoriale dove l'uso della manipolazione e della strumentalizzazione ha assunto la forma di comunicazione abituale.

(1) Linee guida comitato ministri Consiglio di Europa su un giusto a misura di minore : i minori dovrebbero essere consultati in merito al modo in cui desiderano essere ascoltati



**Da non tralasciare poi che dare un'indicazione così incisiva sulla metodologia può influenzare implicitamente il risultato in quanto nella "ricerca" va considerata la possibile interferenza e il nesso che esiste tra la metodologia adottata e il risultato ottenuto .**

# Pare inoltre fare ingresso così come è formulato il quesito nella parte dell'ascolto

un' implicita "sfiducia" del CTU , ma anche dei CTP

un' esigenza di "controllo" o non fiducia del loro operato

una limitazione della loro autonomia professionale (1) dal momento che viene posto **un vincolo rispetto al giudizio clinico su cosa, a seconda del contesto, possa rappresentare il primario interesse del minore (2)** laddove la videoregistrazione non sempre risponde a questo principio.

1 (Protocollo di Milano; Linee guida per lo psicologo giuridico dell'AIPG)

2 Carta di Nizza: "in tutti gli atti relativi ai bambini siano essi compiuti da autorità pubbliche , l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente"

Linee Guida Consiglio d'Europa ...: " l'interesse superiore del minore deve essere posto dinanzi a ogni altra considerazione"

# PROPOSTA OPERATIVA



Il sonno della ragione genera mostri  
Goya, 1797 (acquaforte)



Guttuso, 1980



Sarebbe auspicabile  
"ammorbidire" la riformulazione  
del quesito nella parte  
concernente l'ascolto del minore  
circa l'utilizzo prescrittivo della  
videoregistrazione: che si possa,  
ossia, **valutare volta per volta**,  
sentite anche le richieste delle  
parti - l'opportunità di registrare il  
colloquio con il minore, nella  
convizione che l'esperto anche in  
presenza di **raccomandazioni** non  
solo può, ma deve, **motivando**,  
discostarsi da queste quando ne  
colga la necessità, seguendo il  
principio di considerare "in  
concreto" caso per caso quale sia il  
**primario interesse del minore.**